



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23 Marzo 2004
Modificato con deliberazione del Commissario n. 41 del 7 Marzo 2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29 Novembre 2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 07 Dicembre 2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26 luglio 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20 settembre 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27 giugno 2022

TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I. RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Art. 1- Riunioni del Consiglio Comunale	4
Art. 2 - Luogo delle sedute	4
Art. 3 - Convocazione del Consiglio	4
Art. 4 - Numero legale	5
Art. 5 - Calcolo del numero legale	5
Art. 6 - Seduta deserta per mancanza di numero legale	5
Art. 7 - Seduta di seconda convocazione	6
Art. 8 - Iscrizione degli argomenti all'Ordine del Giorno	7

CAPO II. PRESIDENZA, DISCIPLINA, PUBBLICITA',
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E PROCESSI
VERBALI

Art. 9 - Presidenza delle Sedute	8
Art. 10 - Ordine di trattazione degli argomenti	8
Art. 11- Poteri di Polizia del Presidente	8
Art. 12 - Contegno del pubblico	9
Art. 13 - Contegno dei Consiglieri	9
Art. 14 - Divieto di fumare	9
Art. 15 - Sedute del Consiglio	10
Art. 16 - Pubblicità delle Adunanze	10
Art. 17 - Apertura della Seduta	10
Art. 18 - Tempi di intervento	11
Art. 19 - Attribuzione delle funzioni di Segretario ad un Consigliere	11
Art. 20 - Approvazione del processo verbale della seduta precedente	12
Art. 21- Disciplina della discussione	12
Art. 22 - Fatto personale	13
Art. 23 - Intervento per richiamo al Regolamento	13
Art. 24 - Intervento sull'"ordine dei lavori"	13
Art. 25 - Deposito degli atti	13
Art. 26 - Comunicazioni e argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno	14
Art. 27 - Relazione delle proposte	14
Art. 28 - Questione Pregiudiziale e Domanda di Sospensione	14
Art. 29 - Controproposta	15
Art. 30 - Ordini del giorno o Emendamenti sulle proposte in discussione	15
Art. 31- Chiusura della discussione	15
Art. 32 - votazione delle proposte	15
Art. 33 - Forme di votazione	16
Art. 34 - votazione per appello nominale	16
Art. 35 - Controprova del voto per alzata di mano	16
Art. 36 - votazione a scrutinio segreto	17
Art. 37 - Esito delle votazioni	17
Art. 38 - Astensione dalle deliberazioni	17
Art. 39 - Verbali delle deliberazioni	17
Art. 40 - Verbali delle adunanze	18
Art. 41- Chiusura dei lavori	18

CAPO III. RAPPORTI TRA CONSIGLIO E ALTRI ORGANI E ISTITUZIONI

Art .42 - Istanze di Sindacato Ispettivo.....	19
Art. 43 - Modalità di presentazione	19
Art. 44 - Trattazione delle Interrogazioni.	19
Art . 45 - Trattazione delle Interpellanze	20
Art. 46 - Mozione.....	20
Art. 47 - Mozione di sfiducia al Sindaco	21
Art. 48 - Raccomandazione	21
Art. 49 - Seduta di relazione	21
Art. 50 - Seduta di confronto.....	21
Art. 51- Seduta per interrogazioni a risposta immediata.....	21
Art. 52 - Obblighi dei rappresentanti del Consiglio.....	23
Art. 53 - Rapporti con organismi a partecipazione Comunale	23

CAPO IV. GRUPPI CONSILIARI

Art . 54 - Costituzione Gruppi Consiliari.....	24
Art. 55 - Conferenza dei Capi Gruppo	25
Art .56 - Accesso dei Gruppi Consiliari agli uffici e alle relative documentazioni.....	26
Art. 57 - Attività e mezzi dei Gruppi Consiliari	26
Art. 58 - Indennità di funzione	27

TITOLO II LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 59 - Articolazione del Consiglio comunale	29
Art. 60 - Commissioni Consiliari Permanenti	29
Art. 61- Composizione delle Commissioni Permanenti.....	30
Art .62 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione permanente.....	30
Art. 63 - Sedute Commissioni Permanenti.....	31
Art. 64 - Segretario delle Commissioni Consiliari. Verbale delle sedute	32
Art. 65 - Funzioni Commissioni Permanenti.....	32
Art . 66 - Commissioni previste da Regolamenti Comunali.....	33

TITOLO III PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 67 - Ufficio di Presidenza	33
Art . 68 - Presidente del Consiglio	33
Art. 69 - Vice Presidenza del Consiglio.....	34
Art . 70 - Mozione di sfiducia.....	35
Art. 71- Questori.....	35
Art. 72 - Dotazione organica dell'ufficio di Presidenza, Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari	35
Art . 73 - Dotazione di mezzi e strumenti per il funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni	36
Art. 74 - Norme di riferimento	36
Art. 75 - Norme transitorie e finali.....	36

TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I. RIUNIONI E CONVOCAZIONI

Art. 1- Riunioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono straordinarie le sessioni in cui il Consiglio si riunisce dovendo discutere e deliberare su materie non aventi contenuto amministrativo. Le sessioni ordinarie hanno cadenza bimestrale, da gennaio a dicembre. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno due volte per ogni sessione.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio fissa il giorno e l'ora della convocazione, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capi gruppo formalmente riunita.

Art. 2- Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di norma nella apposita sala della Residenza Municipale.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale o esistano altri impedimenti o per giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi gruppo formalmente riunita, può individuare un diverso luogo di riunione, purché nel territorio comunale.
3. Il nuovo luogo di riunione, così individuato, deve essere pubblicizzato secondo le modalità previste dall'art.16.

Art. 3- Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio mediante avvisi scritti, da notificarsi ai Consiglieri a domicilio almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e l'Ordine del Giorno della seduta di prima convocazione e della seconda convocazione.
2. La notifica della convocazione deve avvenire nel domicilio eletto dal Consigliere nel Comune di Quartu Sant'Elena.
E' ammessa anche la convocazione a mezzo fax o altre modalità telematiche.

3. Nei casi di urgenza l'avviso deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima della adunanza, nel rispetto dei motivi rilevanti e indilazionabili previsti dall'art.50 –3° comma - dello Statuto.
Le scadenze derivanti da obblighi di legge non possono determinare convocazioni d'urgenza.

Art. 4- Numero legale

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non intervengono almeno sedici Consiglieri. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide, purché siano presenti almeno dieci Consiglieri. Sono fatti salvi i casi per i quali la Legge, lo Statuto o il presente Regolamento dispongano altrimenti.

Art. 5- Calcolo del numero legale

1. Per le deliberazioni su questioni nelle quali abbiano interesse Consiglieri presenti o loro parenti o affini fino al quarto grado, questi Consiglieri non concorrono alla determinazione del numero legale.
2. I Consiglieri che escono dall'aula consiliare prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che si allontani anche temporaneamente dall'aula prima del termine dell'adunanza, deve darne avviso al Segretario.
5. Per Aula Consiliare si intende lo spazio all'interno del quale sono allocati i seggi dei Consiglieri Comunali.

Art. 6-Seduta deserta per mancanza di numero legale

1. Il Presidente deve aprire la seduta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.
2. Decorsi trenta minuti dal termine indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente deve dichiarare deserta l'adunanza, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno alla adunanza di seconda convocazione.
3. Qualora il Presidente non provveda, ai sensi dei commi 1 e 2, il Segretario, su richiesta di un Consigliere, procede all'appello nominale. In assenza del Segretario, procede all'appello il Consigliere più giovane per età presente in aula.

4. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate e non giustificate.

Art. 7 - Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. Anche la seconda convocazione è fissata nei termini indicati dall'art.3 comma 1 del presente Regolamento.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione è notificato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente.
4. Le sedute di seconda convocazione sono valide qualora siano presenti almeno dieci consiglieri.
E' necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:
 - Bilancio di Previsione;
 - Rendiconto;
 - Tutti gli atti relativi al Piano Urbanistico comunale, piano per l'edilizia economico-popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché i pareri e le osservazioni relative ai piani territoriali sovraordinati;
 - L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a Società di Capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - L'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza ;
 - La definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:

- Statuto e relative modifiche;
- Convenzioni e statuti dei consorzi e delle aziende speciali;
- Mozione di sfiducia;
- Elezione del Difensore Civico;
- Adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto;
- Commissioni speciali e di indagine;
- Elezione del Presidente e Vice Presidenti del Consiglio

e le altre che saranno previste dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 8- Iscrizione degli argomenti all'Ordine del Giorno

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo, stabilisce gli argomenti che devono essere trattati nelle adunanze del Consiglio, scrivendo all'Ordine del Giorno, nell'ordine di rispettiva presentazione, le proposte del Sindaco e della Giunta, della Conferenza dei Capi Gruppo, delle Commissioni Consiliari Permanenti, dei Gruppi Consiliari, dei singoli Consiglieri.
2. Gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno devono essere tassativamente discussi entro sessanta giorni dal loro inserimento, trascorso questo termine, vengono rimossi.

CAPO II. PRESIDENZA, DISCIPLINA, PUBBLICITA', SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E PROCESSI VERBALI

Art. 9-Presidenza delle Sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio, salvo i casi previsti dalla Legge.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente Vicario, ne fa le veci il Vice Presidente e in caso o impedimento di questo, ne fa le veci il Consigliere Anziano.

Art. 10- Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente Regolamento. In particolare dà facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni.
2. Nella trattazione degli argomenti deve essere rispettato l'ordine stabilito nella convocazione.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, se la proposta non incontra opposizione.
La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per proseguire in successiva seduta.
In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, per l'occasione sono ammessi a parlare due Consiglieri, uno a favore ed uno contro.
La proposta è approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art. 11- Poteri di Polizia del Presidente

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, cura l'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e dell'iter procedurale delle deliberazioni. Per motivi di ordine pubblico ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Art. 12 - Contegno del pubblico

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, devono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Nessuna persona estranea può accedere durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre il Segretario, gli Assessori, gli agenti di Polizia Municipale, il personale addetto al servizio e i giornalisti che saranno ospitati nell'apposito spazio, potrà – a seconda delle esigenze delle materie in discussione - essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio o dal Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dati gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
4. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente può ordinare lo sgombero della Sala.

Art. 13- Contegno dei Consiglieri

1. Il Consigliere, nell'Aula Consiliare, è tenuto ad una presenza dignitosa, consona al ruolo istituzionale ricoperto.
2. Il Consigliere segue la discussione seduto sul proprio seggio assegnato dal Presidente all'inizio del mandato.
3. Qualora un Consigliere turbi l'ordine con atti o con parole ingiuriose o sconvenienti, è richiamato dal Presidente.
4. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
5. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.
6. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.
7. E' vietato l'uso dei telefoni cellulari nella Sala Consiliare.

Art. 14- Divieto di fumare

1. Nella Sala Consiliare è vietato fumare.
2. Il Presidente richiama i Consiglieri trasgressori e fa allontanare dalla Sala i

cittadini trasgressori che contravvengono alla disposizione, dopo aver fatto comminare le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 15- Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano il Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione, nonché il Direttore Generale e i Dirigenti competenti sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
4. Su invito del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento, i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, allorché si trattino argomenti che interessino le singole Circoscrizioni, e i rappresentanti di aziende, Enti, Associazioni, Imprese interessate agli argomenti all'Ordine del Giorno.
5. In seduta straordinaria il Consiglio Comunale può essere convocato in adunanza aperta con la partecipazione della cittadinanza alla discussione. In merito provvede il Presidente di concerto con la Conferenza dei Capigruppo.
6. Le riprese radio televisive e fotografiche devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente nel rispetto delle regole di cui al 1° comma del presente articolo.
7. Il Presidente del Consiglio, d'intesa alla Conferenza dei Capigruppo, adotta le regole organizzative per disciplinare le riprese radio televisive e fotografiche delle sedute.

Art. 16- Pubblicità delle Adunanze

1. La cittadinanza deve essere informata del luogo, del giorno, dell'ora e dell'Ordine del Giorno delle adunanze del Consiglio Comunale. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alla pubblicità delle adunanze con le modalità più idonee.

Art.17-Apertura della Seduta

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri da farsi a cura del Segretario Generale o da chi per Esso, per accertare l'esistenza del numero legale, come previsto all'art.4 del presente Regolamento.

2. Il Presidente comunica nominativi dei Consiglieri assenti, specificando eventuali giustificazioni.
3. Il Presidente durante la seduta non è più tenuto a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da un Consigliere in qualsiasi momento della seduta nel rispetto di quanto disposto dall'art.21, 4° comma, ultimo periodo.
4. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama tre Consiglieri dei quali almeno uno di minoranza, se presente, alle funzioni di scrutatore per le votazioni tanto palesi che segrete.

Art. 18 - Tempi di intervento

1. Nei casi previsti dal regolamento i tempi di intervento sono disciplinati come segue:
 - Nella discussione, il primo intervento di durata massima di 15 minuti e gli interventi successivi al primo, 10 minuti.
 - E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.21.
 - Per lo svolgimento dell'interpellanza e la risposta dell'interpellato la durata massima consentita dell'intervento è di 10 minuti.
 - E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21.
 - In tutti gli altri casi previsti dagli articoli seguenti del presente regolamento, la durata massima consentita dell'intervento è di 5 minuti:
 - Articolo 10, comma 3;
 - Articolo 21, comma 4;
 - Articolo 22;
 - Articolo 23;
 - Articolo 24, comma 1;
 - Articolo 26;
 - Articolo 28;
 - Articolo 30;
 - Articolo 31;
 - Articolo 32;
 - Articolo 37, comma 3;
 - Articolo 44, comma 2;
 - Articolo 45;
 - Articolo 48;
 - Articolo 51.

Art.19- Attribuzione delle funzioni di Segretario

1. In caso di assenza o per particolari e giustificati motivi, le funzioni del Segretario sono svolte dal Vice Segretario o da un Dirigente del Comune.

Art. 20- Approvazione del processo verbale della Seduta precedente

1. Il Presidente, nominati gli scrutatori, fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente, correttamente redatto, ed invita i Consiglieri a comunicare eventuali osservazioni. Nel caso in cui non vengano richieste rettifiche da apportare seduta stante il processo verbale viene votato per alzata di mano.
2. La suindicata lettura è omessa, qualora il verbale sia depositato presso la segreteria del Comune secondo le modalità previste dall'art.25.

Art. 21- Disciplina della discussione

1. I Consiglieri effettuano gli interventi dal proprio seggio in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio. Il medesimo comportamento deve essere tenuto da chiunque venga autorizzato ad intervenire nella discussione.
2. I Consiglieri che intendono intervenire su un argomento all'Ordine del Giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste pervenute preferibilmente entro il primo intervento della discussione generale, alternando, per quanto possibile, gli oratori della maggioranza e quelli della minoranza. Agli Assessori è consentito intervenire nel dibattito esclusivamente su argomenti inerenti alla loro delega o per rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
3. In occasione di trattazione di argomenti di particolare rilevanza e/o complessità, il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere e prima dell'inizio della discussione, sentiti i Capigruppo, può stabilire in deroga al terzo comma, una maggiore durata del tempo di intervento. In caso di diniego, il Consigliere può appellarsi al Consiglio che, senza discussione, decide a maggioranza.
4. Nessun Consigliere può parlare per più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti. A nessuno è permesso interrompere chi parla.
5. I Consiglieri che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.
6. E' consentito lo scambio di turno dei Consiglieri, previa comunicazione al Presidente.
7. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.
8. Sulle fattispecie disciplinate dall'art. 30 è ammesso il solo intervento del

proponente per l'illustrazione anche in deroga a quanto previsto dal comma 4.

9. Il Presidente, dopo aver richiamato per due volte il Consigliere senza che Questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, gli interdice la parola in quella discussione.

Art. 22 - Fatto personale

1. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.
2. Il Consigliere che ritenga di essere stato leso per i motivi di cui al 1° comma, chiede la parola per fatto personale.
Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola, in caso di diniego, senza discussione, decide il Consiglio seduta stante.

Art. 23- Intervento per richiamo al Regolamento

1. Durante la discussione degli argomenti ogni Consigliere può fare, in qualsiasi momento, interventi per un "richiamo al Regolamento".
2. Il Presidente concede la parola soltanto ad un Consigliere per opporsi all'argomentazione espressa dal richiamato.
3. Sull'argomento oggetto del richiamo si esprime la Giunta per il Regolamento in maniera inappellabile.

Art. 24- Intervento sull'ordine dei lavori

1. Prima o durante la discussione degli argomenti, ogni Consigliere può intervenire sull' "ordine dei lavori" una sola volta per ogni argomento inserito all'Ordine del Giorno.
2. Il Presidente mette in votazione, senza discussione, la proposta.

Art. 25 - Deposito degli atti

1. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione se depositate almeno tre giorni prima presso la Segreteria Generale con allegati tutti i documenti richiamati nella proposta di deliberazione.
2. Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 72 comma 1 dello Statuto, provvede a curare l'istruttoria e la documentazione necessaria, avvalendosi dei Dirigenti dei diversi Settori, per l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

3. Nei casi di accertata urgenza vale il termine di ventiquattro ore, fatte salve le disposizioni normative vigenti.
4. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere, nei tempi previsti nei commi precedenti, copia della bozza delle proposte da sottoporre al Consiglio.
5. Nell'ipotesi di mancata deliberazione per carenza di istruttoria il Presidente del Consiglio provvede segnalare al Sindaco e/o al Direttore Generale l'inadempienza per l'eventuale attivazione dell'addebito disciplinare.
6. Al fine di permettere l'iniziativa dei Consiglieri di cui all'art. 30, le proposte di deliberazione sul Bilancio di previsione e sui Regolamenti, devono essere depositate agli atti almeno dieci giorni prima della data della apposita convocazione del Consiglio.

Art. 26- Comunicazioni e argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la Conferenza dei Capi Gruppo, formalmente riunita prima dell'inizio dei lavori, abbia espresso parere favorevole.
2. In apertura di seduta, qualunque Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi su argomenti non all'Ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella Sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante, senza discussione.
3. E' consentita una sola comunicazione per argomento.

Art. 27- Relazione delle proposte

1. Per illustrare una proposta, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione del proponente, quindi concede la parola ai Consiglieri nell'ordine delle richieste.
2. La relazione del Proponente può essere data per letta, se già depositata agli atti nei termini temporali previsti dall'art.25.

Art. 28 - Questione Pregiudiziale Domanda di Sospensione

1. Qualora sia posta una questione pregiudiziale e/o sospensiva, il

Presidente concede la parola ad un oratore contrario alla questione, indi si procederà alla votazione.

Art. 29- Controproposta

1. Sono controproposte gli enunciati che costituiscono un'alternativa alle proposte. Esse debbono essere portate a conoscenza del Consiglio nello stesso modo delle proposte cui si oppongono.
2. Le controproposte non possono essere poste in votazione prima che la proposta sia stata respinta.

Art. 30- Ordini del giorno o Emendamenti sulle proposte in discussione

1. Prima che inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere Ordini del Giorno concernenti l'argomento.
2. Gli Ordini del Giorno e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente, il quale ne dà lettura al Consiglio; vengono esaminati terminata la discussione della proposta cui sono riferiti.
3. Il Proponente può rinunciare alla Sua proposta o al Suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
4. Gli emendamenti inerenti alla proposta del Bilancio di previsione e dei Regolamenti devono essere tassativamente presentate al Presidente del Consiglio almeno 5 giorni prima della discussione. La Commissione competente li esamina entro i 3 giorni successivi. Il Presidente del Consiglio cura l'ottenimento dei pareri obbligatori.

Art.31-Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare e del Sindaco o della Giunta, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
2. Se vi è opposizione alla proposta di chiusura questa deve essere sostenuta da 3 Consiglieri.
3. Il Presidente accorda la parola prima ad un oratore contrario, dopo ad uno favorevole; quindi la pone a i voti.

Art. 32- Votazione delle proposte

1. Dichiarata chiusa la discussione nessuno può intervenire sull'argomento se non per dichiarazione di voto.

2. Nel caso si tratti di proposta composta da diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio, qualora un Consigliere lo richieda, procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci.
3. Nel corso della discussione ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti che vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno. Prima si procede alla votazione degli emendamenti soppressivi, seguono i modificativi, infine gli aggiuntivi. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.
4. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità.
5. Non si procede a dichiarazione di voto sulle questioni disciplinate dagli artt. 10/11/21c.4/22/24/26/28/31/37/41, salvo quanto previsto negli stessi articoli.

Art. 33 - Forme di votazione

1. I Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio seggio per alzata di mano, mediante sistema elettronico o per appello nominale.
2. Le deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento in cui occorra una maggioranza qualificata. Per determinare la maggioranza dei votanti si computano le schede bianche e le nulle.
4. Nel caso in cui la votazione riguardi nomine distinte tra maggioranza e minoranza questa avviene per collegi separati.
5. Si procede al ballottaggio nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 34 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è consentita qualora sia richiesta da tre Consiglieri Comunali.
2. Per tale votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no"; quindi il Segretario procede all'appello e annota i voti, il Presidente proclama il risultato.

Art. 35 - Controprova del voto per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova qualora un Consigliere lo richieda, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e prima che si passi ad altro argomento.
2. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se il risultato della votazione è dubbio si procede all'appello nominale.

Art. 36- Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano con schede, distribuite dal personale addetto ad ogni Consigliere al momento del voto. La votazione avviene per appello nominale. Al fine di garantire la segretezza del voto la Presidenza del Consiglio individua, all'interno della sala consiliare, idonei spazi.
2. Lo spoglio ed il conteggio delle schede viene eseguito dal Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori.

Art. 37- Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
2. Nei casi in cui il numero dei voti differisca dal numero dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorgano contestazioni sui risultati e sulla validità delle votazioni, il Consiglio delibera seduta stante. Il Presidente concede la parola al Consigliere che solleva la contestazione e, a richiesta, ad un Consigliere che si oppone.

Art. 38- Astensione dalle deliberazioni

1. I Consiglieri non possono partecipare alla trattazione ed alla votazione di deliberazioni per le quali abbiano interesse in base a quanto disposto dalla Legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 39- Verbali delle deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, devono riportare: la premessa dell'atto e il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti pro e contro. Devono riportare altresì il tipo di seduta, la forma di votazione, i nominativi dei Consiglieri e degli Assessori presenti alle votazioni sui singoli argomenti, nominativi dei Consiglieri favorevoli, contrari ed astenuti.

2. Nel verbale delle deliberazioni ogni Consigliere ha diritto di far inserire proprie dichiarazioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente nel corso della seduta.

Art. 40- Verballi delle adunanze

1. I processi verbali delle adunanze devono essere correttamente redatti dal funzionario verbalizzante e devono contenere il testo integrale del dibattito. Sono sottoscritti, dopo l'approvazione, dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio ed inviati in copia ai consiglieri comunali e agli Assessori almeno tre giorni prima dell'approvazione.

Art. 41- Chiusura dei lavori

1. I lavori del Consiglio debbono avere termine entro le ore ventiquattro.
2. Qualora venga richiesta una deroga, il Presidente procede con le modalità previste dall'art. 37 comma 3.
3. Il quorum per l'approvazione è stabilito nei 2/3 dei Consiglieri presenti.

CAPO III. RAPPORTI TRA CONSIGLIO E ALTRI ORGANI E ISTITUZIONI

1) RAPPORTI TRA CONSIGLIO, SINDACO E GIUNTA

a) Istanze di sindacato ispettivo, mozioni, raccomandazioni

Art. 42- Istanze di Sindacato Ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.
2. L'interrogazione è la richiesta scritta al fine di conoscere se un determinato fatto corrisponda al vero o se l'informazione sia pervenuta in merito al Sindaco o agli Assessori e se Questi abbiano preso o intendano prendere decisioni su determinati fatti.
3. L'interpellanza è l'istanza fatta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi e gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi.

Art. 43- Modalità di presentazione

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio e presentate al protocollo Generale. Il Presidente provvede ad inoltrarle all'Interrogato o all'Interpellato.
2. Le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte all'Ordine del Giorno della prima Adunanza Consiliare successiva alla loro presentazione, in ordine cronologico, di norma immediatamente dopo le raccomandazioni.

Art. 44- Trattazione delle Interrogazioni

1. Tutte le interrogazioni presentate, comprese quelle per cui vengono richieste risposte scritte, devono essere lette al Consiglio dal Presidente.
2. L'Interrogato deve rispondere in aula o per iscritto, se richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione.
3. L'interrogazione definita urgente e riconosciuta tale dal Presidente, deve essere trattata nella prima seduta utile del Consiglio, alla presenza dell'interrogante.

Art.45- Trattazione delle Interpellanze

1. L'ordine di trattazione delle interpellanze deve essere comunicato insieme con l'avviso di convocazione. La risposta alle interpellanze seguirà il turno di presentazione ed avverrà normalmente in principio di seduta.
2. La risposta dell'Interpellato potrà dar luogo soltanto a replica dell'Interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni.
3. Nel caso di interpellanze firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario, in caso di sua assenza, al secondo firmatario e così di seguito.
4. Il Presidente, sentiti i firmatari, può far svolgere contemporaneamente interpellanze relative ad argomenti simili o identici.
5. Qualora l'Interpellante non sia presente alla seduta in cui si tratta la Sua interpellanza, questa viene iscritta all'Ordine del Giorno della seduta successiva.

Art. 46- Mozione

1. La mozione è una proposta tendente a promuovere una discussione sulla condotta o sull'operato del Sindaco, della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio su importanti fatti politici o amministrativi. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di un voto deliberativo.
2. Le mozioni, firmate da almeno tre Consiglieri o da un gruppo Consiliare, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art.43 e discusse nella seduta immediatamente successiva con iscrizione al primo punto dell'Ordine del Giorno.
3. E' fatta salva la possibilità di trasformare, seduta stante, un'interpellanza in mozione, che viene discussa nella seduta successiva.
4. Sulle mozioni possono intervenire tutti i Consiglieri. L'illustrazione della mozione deve essere fatta dal primo firmatario o in caso di assenza o rinuncia dal secondo firmatario e così di seguito.
5. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 47- Mozione di sfiducia al Sindaco

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Per la sua approvazione è necessaria la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 48- Raccomandazione

1. La raccomandazione è un invito che uno o più Consiglieri possono indirizzare al Presidente del Consiglio, al Sindaco o ad un Assessore, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegno di determinate pratiche, o affinché siano o non siano adottati determinati provvedimenti.
2. La raccomandazione è espressa verbalmente o per iscritto, subito dopo le comunicazioni.

b) Sedute di relazione e verifica

Art. 49- Seduta di relazione

1. Nel mese di febbraio di ogni anno, la Giunta relaziona al Consiglio sull'attività di gestione dell'anno trascorso, con riferimento agli obiettivi prefissati e sullo stato di attuazione del Programma Amministrativo. La relazione in aula deve essere preceduta da un documento scritto da recapitare nei termini ai Consiglieri. (rif. Art.35 comma 2b Statuto Com.le).

Art. 50- Seduta di confronto

1. Nel mese di Aprile ed in quello di Ottobre è prevista una seduta del Consiglio Comunale dedicata al confronto in aula tra Consiglieri Assessori e Sindaco sull'attività della Giunta preceduta da una relazione del Sindaco recapitata ai Consiglieri almeno 48 ore prima. In tale occasione nel dibattito sono riconosciute agli Assessori le stesse prerogative dei Consiglieri. (rif. Art.61 Statuto Com.le).

Art. 51- Seduta per interrogazioni a risposta immediata

1. Ogni mese è prevista una seduta del Consiglio Comunale dedicata prioritariamente allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. I quesiti rivolti al Sindaco o ad un Assessore, devono essere presentati, di norma, 48 ore prima della riunione.
2. Le interrogazioni svolte con il sistema del presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie. Qualora il numero di

interrogazioni a risposta immediata sia particolarmente elevato, il Presidente ripartisce le interrogazione per argomenti omogenei e in ordine di protocollo.

2) RAPPORTI CON ENTI, ISTITUZIONI E AZIENDE CONTROLLATE

Art. 52- Obblighi dei rappresentanti del Consiglio.

1. I soggetti nominati dal Consiglio Comunale in Enti, Aziende e Istituzioni ai sensi dell'art.37 dello Statuto comunale, relazionano annualmente per iscritto al Consiglio sull'attività dell'Ente. Tale relazione è indirizzata al Presidente per essere inviata al Sindaco, Giunta e Capigruppo. Il Presidente anche su iniziativa della Conferenza dei Capigruppo può richiedere l'audizione in Consiglio dei relatori.

Art. 53- Rapporti con organismi a partecipazione Comunale.

1. Salve le prerogative dei Consiglieri di cui all'art.42, il Sindaco e la Giunta riferiscono al Consiglio annualmente sull'operato di Istituzioni, Aziende, Enti o Consorzi soggetti al proprio potere di nomina e/o controllo.

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI

Art. 54- Costituzione Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono comunque riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.
Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo deve darne comunicazione per iscritto al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima seduta consiliare. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più votato del Gruppo candidato al Consiglio Comunale. Le comunicazioni successive riguardanti variazioni vanno comunicate con la medesima disciplina dell'art.61 comma 3.
3. I Consiglieri che si dimettono dal Gruppo nel quale sono stati eletti, nel caso in cui non aderiscano ad altro Gruppo già presente in consiglio oppure non costituiscano un nuovo Gruppo Consiliare con almeno due Consiglieri, costituiscono il Gruppo Misto.
Il Gruppo Misto esprime Capogruppo se raggiunge il numero minimo di due Consiglieri, e non nomina rappresentanti nelle commissioni paritetiche
4. I consiglieri eletti nella stessa coalizione, intesa come gruppo di liste collegate al medesimo candidato a Sindaco in sede di elezione per il rinnovo del consiglio comunale, partecipano proporzionalmente alle commissioni permanenti in rappresentanza della coalizione e possono sostituirsi tra di loro in caso di assenza o impedimento, con comunicazione del commissario assente al presidente della commissione.
5. Qualora vi siano gruppi di liste che abbiano eletto un solo consigliere, o se durante il mandato vi siano modifiche, gli interessati devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio che provvede, raccolte le disponibilità degli stessi, a definire i gruppi politici ovvero le coalizioni, con almeno due componenti, anche con appoggio tecnico e/o politicamente più affine, da proporre al primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto.

Art. 55 - Conferenza dei Capi Gruppo

1. Il Consiglio Comunale provvede a formalizzare con atto deliberativo la composizione della Conferenza dei Capi Gruppo nella prima seduta utile.
2. La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo Vice ed esprime pareri e proposte su:
 - a) Il calendario dei lavori del Consiglio e la formulazione dei relativi Ordini del Giorno;
 - b) Le richieste da avanzare al Sindaco al fine di assicurare ai Gruppi ed ai Consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento ed all'espletamento del loro mandato;
 - c) La programmazione trimestrale dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti;
3. La Conferenza dei Capi Gruppo deve essere convocata entro sette giorni qualora venga richiesto dai Capi Gruppo che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con proposta motivata.
4. Alle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo partecipano il Segretario Generale o il suo Vice ed i componenti l'Ufficio di Presidenza.
5. Il verbale di ogni seduta viene redatto dal Funzionario Segretario scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione con atto del Segretario Generale. Il verbale dovrà contenere una sintesi degli interventi, le conclusioni e le decisioni assunte. Verrà inviato, nelle successive quarantotto ore, a ciascun Consigliere.
6. I Capi Gruppo possono farsi sostituire da altro Consigliere del Gruppo.

Art. 56 - Accesso dei Gruppi Consiliari agli uffici e alle relative documentazioni

1. Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, in totale esenzione di spesa.
Essi possono accedere senza preavviso ai locali e servizi Comunali.
2. Il Consigliere che intenda esercitare il diritto di cui al comma precedente deve rivolgere richiesta anche verbale al Dirigente del Settore interessato o al Responsabile del Procedimento o Servizio, il quale è tenuto ad ottemperare alla richiesta nei tempi utili e necessari per la ricerca delle pratiche e comunque in un termine massimo di giorni due.
Al Consigliere non può essere opposto il segreto d'ufficio.
Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati alla Legge.
3. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, di concerto con il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, assegna adeguati locali ai Gruppi Consiliari.
- 4., I Gruppi Consiliari possono chiedere al Sindaco l'uso di una sala della Residenza Municipale al solo fine di tenere riunioni preparatorie del Consiglio Comunale.
I Gruppi consiliari possono altresì chiedere disponibilità di adeguati locali comunali per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

Art. 57- Attività e mezzi dei Gruppi Consiliari

1. I Gruppi consiliari dispongono presso la sede comunale di locali, personale, attrezzature e risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento e all'esercizio del mandato elettorale.
2. Entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio, il Sindaco dispone l'assegnazione degli uffici e dei servizi di supporto al Consiglio.
In sede di prima applicazione, tali assegnazioni devono avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

3. Le risorse finanziarie assegnate, nella misura stabilita nel Bilancio di previsione, sono ricomprese tra quelle previste ai sensi dell'art.42 comma 2 punto b dello Statuto Comunale. Esse sono ripartite ai Gruppi annualmente, dopo l'esecutività del bilancio preventivo, dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. La delibera di riparto deve essere approvata dal Consiglio Comunale.
Lo stanziamento è ripartito ai Gruppi Consiliari:
Per il 25% diviso per il numero dei Gruppi regolarmente costituiti.
Per il 75% attribuito a ciascun Gruppo consiliare in proporzione al numero dei Consiglieri di appartenenza.
4. Il fondo assegnato ai Gruppi, assimilato ai contributi ordinari, è utilizzato per le seguenti spese:
 - Per l'informazione e l'aggiornamento e approfondimento dei Consiglieri Comunali dei diversi gruppi, in concorso con quanto previsto alla lett.J) art.68 (Presidente del Consiglio);
Per il funzionamento e la pubblicità dell'attività dei Gruppi Consiliari;
Per l'acquisto o la stampa di pubblicazioni;
Per l'organizzazione di convegni, incontri ed iniziative connesse con i fini istituzionali dell'Ente.
5. Le somme assegnate ai Gruppi sono impiegate dal dirigente responsabile della gestione sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio in relazione ai programmi sottoposti al medesimo da ciascun Gruppo consiliare. La Giunta adegua con apposite variazioni sia il Bilancio che il Piano Esecutivo di Gestione alle indicazioni di spesa fornite dai Gruppi consiliari per il tramite del Presidente.
6. In caso di modifica della consistenza dei Gruppi consiliari in corso di mandato, la deliberazione di ripartizione non viene modificata fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la modifica.
7. In caso di scadenza o scioglimento del Consiglio durante l'esercizio finanziario, il Consiglio entrante e quello uscente approvano la ripartizione dei finanziamenti ai Gruppi proporzionalmente al periodo del loro mandato.

Art. 58 - Indennità di funzione

1. E' data facoltà ad ogni Consigliere comunale di trasformare il gettone di presenza in Indennità di funzione, entro il 15 Novembre dell'anno precedente.

2. A tal uopo, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, il Consiglio Comunale definisce l'importo dell'indennità mensile da assegnare ai Consiglieri Comunali che ne facciano apposita richiesta e nel rispetto della normativa vigente.
La proposta di indennità è predisposta dalla Conferenza dei Capigruppo con la partecipazione dei Presidenti e dei Vice presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, sulla base della programmazione annuale delle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.
3. L'Indennità di funzione viene decurtata della somma relativa alle assenze non giustificate dalle sedute degli Organi Collegiali, rapportata all'importo previsto per il gettone di presenza.
4. Si ritengono giustificate le assenze scaturenti da missioni, trasferte, partecipazioni ad altre attività e/o riunioni inerenti il proprio ruolo di Consigliere Comunale o da malattie adeguatamente e tempestivamente certificate.
5. L'Indennità di funzione ed i Gettoni di presenza sono erogate nel mese successivo al loro maturarsi previa la verifica delle assenze giustificate o no a cura del dirigente responsabile del servizio.
6. Il Consigliere ha facoltà di rinunciare in tutto o in parte all'indennità di funzione o dei gettoni di presenza. In tal caso la somma rinunciata viene assegnata al Gruppo Consiliare di appartenenza, (salvo richiesta di destinazione specifica del Consigliere in favore di Enti di assistenza e /o di beneficenza). Della scelta viene data apposita comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Responsabile del Servizio di ragioneria per conseguenti adempimenti.

TITOLO II LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 59- Articolazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale si articola in:
 - a) Ufficio di Presidenza;
 - b) Conferenza dei Capi Gruppo, di cui al precedente art.55;
 - c) Commissioni Consiliari Permanenti;
 - d) Commissioni di controllo e garanzia;
 - e) Commissioni previste da leggi nazionali o regionali;
 - f) Commissioni previste da altri Regolamenti Comunali;
 - g) Commissioni speciali costituite con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La durata delle Commissioni non può eccedere quella del Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni di Legge.
3. I componenti dimissionari sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati eletti.

Art. 60- Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono articolazioni interne del Consiglio Comunale con funzioni referenti, consultive, propositive e conoscitive.

Esse esplicano la loro attività nelle aree di intervento così come di seguito raggruppate:

- I COMMISSIONE** - Programmazione finanziaria e strategica, Finanze, Tributi, Bilancio, Patrimonio, Affari Generali, Progettazione e politiche europee, Regolamenti attinenti le materie di interesse dei Settori competenti.
- II COMMISSIONE** - Urbanistica, Edilizia privata e Economica Popolare, Polizia Locale, Trasporti, Viabilità e Mobilità, Regolamenti attinenti le materie di interesse dei Settori competenti.
- III COMMISSIONE** - Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Manutenzioni, Ambiente, Protezione Civile, Flumini e territori extraurbani, Compagnia Barracellare, Associazionismo Ambientale, Regolamenti attinenti le materie di interesse dei Settori competenti.
- IV COMMISSIONE** Sviluppo Economico, Attività Produttive, Valorizzazione del territorio, Turismo e Spettacolo, Innovazione, Regolamenti Istituzionali, Regolamenti attinenti le materie di interesse dei Settori competenti.
- V COMMISSIONE** - Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e generazionali, Politiche di genere e LGBT, Scuola Civica di Musica,

Cultura, Beni Culturali e Lingua Sarda, Regolamenti attinenti le materie di interesse dei Settori competenti.

VI COMMISSIONE – Politiche Sociali, Assistenza, Famiglia, Servizi Sociali e Socio- Sanitari, Volontariato, Rapporti con l'A.R.E.A. e gestione alloggi comunali, Regolamenti attinenti le materie di interesse dei Settori competenti.

VII COMMISSIONE – Garanzia tutela dei diritti di partecipazione delle Minoranze Consiliari. Controllo dell'azione amministrativa. Affari legali e contenzioso. Anticorruzione e Trasparenza. Comunicazione istituzionale, Personale, Controllo pubblici servizi per conto del Comune di Quartu Sant'Elena nell'ambito delle competenze comunali, Regolamenti attinenti le materie di interesse dei Settori competenti.

In caso di incertezze sulla competenza delle commissioni, riguardo all'argomento da trattare, il Presidente del Consiglio indica la commissione cui affidare la trattazione del provvedimento.

Art.61-Composizione delle Commissioni Permanenti

1. Ciascuna Commissione è composta da dodici Commissari. Ogni Consigliere deve far parte di tre e non più di quattro Commissioni Permanenti. La VII commissione può eccedere il numero di dodici per rappresentare tutti i gruppi politici e garantire le proporzioni presenti in consiglio comunale tra gruppi politici o coalizioni di maggioranza e di minoranza con la presenza di tutti i rappresentanti dei gruppi di liste eletti in sede di rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Le presenze dei consiglieri nelle Commissioni sono distribuite in maniera proporzionale alla composizione consiliare.
Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio non fanno parte delle Commissioni Permanenti.
3. Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla Sua elezione, convoca i Capi Gruppo che indicano i nominativi dei Consiglieri componenti le Commissioni.
4. Nel corso del mandato è data facoltà ai Capi Gruppo di sostituire i propri rappresentanti; in tal caso è sufficiente una comunicazione al Presidente del Consiglio. Il Consiglio deve obbligatoriamente prenderne atto nella prima seduta utile.

Art. 62- Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione permanente

1. Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla loro costituzione, convoca le Commissioni Permanenti per l'insediamento e per l'elezione

del Presidente e del Vice Presidente.

2. Ciascun Commissario esprime una sola preferenza; il più votato è eletto Presidente, il secondo Vice Presidente; a parità di voti è eletto il più anziano per età.
3. Il Presidente può essere revocato contestualmente al Vice Presidente con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Commissari.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente e/o del Vice Presidente, si procede alla votazione per il reintegro per la carica vacante.
5. Per le Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, ai sensi dello Statuto comunale, si garantisce la partecipazione attribuendo alle opposizioni la presidenza delle stesse.

Art. 63-Sedute Commissioni Permanenti

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con i Presidenti delle Commissioni Permanenti, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo, coordina i lavori delle Commissioni, programmandone l'attività con scadenza trimestrale e fissando il giorno della settimana in cui, di norma, ogni Commissione si riunisce.
2. I Presidenti convocano le Commissioni mediante avvisi scritti, controfirmati per presa visione dal Presidente del Consiglio, da notificare ai Commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta, contenenti la data, l'ora, il luogo e l'Ordine del Giorno. Gli avvisi prevedono l'orario in prima e in seconda convocazione e devono inoltre essere inviati per conoscenza ai Capi Gruppo, al Sindaco ed agli Assessori ed ai componenti l'Ufficio di Presidenza, che possono partecipare ai lavori delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.
3. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma all'interno della Residenza Municipale. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale o per giustificata opportunità, il Presidente della Commissione, d'intesa con i componenti e di concerto con il Presidente del Consiglio, può convocare la riunione in un diverso luogo, purché nel territorio comunale.
4. La seduta è valida se sono presenti almeno sette commissari in prima convocazione e cinque in seconda convocazione.
5. I consiglieri eletti nella stessa coalizione, intesa come gruppo di liste collegate al medesimo candidato a Sindaco in sede di elezione per il rinnovo del consiglio comunale, partecipano proporzionalmente alle commissioni permanenti in rappresentanza della coalizione e possono sostituirsi tra di loro in caso di assenza o impedimento, con comunicazione del commissario assente al presidente della commissione.

6. Le Commissioni Consiliari Permanenti, qualora lo ritengano opportuno, possono richiedere la partecipazione ai propri lavori di funzionari, tecnici ed esperti e sentire in audizione rappresentanti delle diverse forme associative di cittadini.
7. Gli Assessori competenti svolgono in Commissione, almeno una volta all'anno, un rapporto sulla situazione organizzativa, funzionale e gestionale dei settori di Loro competenza.
8. Per argomenti di particolare interesse che coinvolgono le commissioni circoscrizionali, formalmente costituite, su richiesta formale della Commissione Consiliare Permanente, queste possono riunirsi in concomitanza con la Commissione Consiliare stessa per poter partecipare in audizione ai lavori.

Art. 64- Segretario delle Commissioni Consiliari. Verbale delle sedute.

1. Deve essere assicurata ad ogni Commissione la presenza di un dipendente dell'Amministrazione con il compito di consentire la funzionalità delle Commissioni.
2. I verbali devono riportare i nominativi dei Commissari presenti e degli assenti, la data, il luogo e l'ora della riunione, il nominativo di colui che assume la Presidenza ed il nominativo del Segretario, l'oggetto di ogni singolo argomento trattato, la sintesi degli interventi e delle proposte espresse nel corso della seduta, le conclusioni cui perviene la Commissione, l'esito delle votazioni.
3. Il Verbale di ogni seduta di Commissione Consiliare Permanente è approvato all'inizio della seduta successiva e, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene consegnato ai commissari e inviato al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori, a tutti i Consiglieri Comunali.

Art. 65- Funzioni Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:
 - a) Di esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'Amministrazione, assegnate dal Consiglio o dal Sindaco o dalla Giunta;
 - b) Di informarsi sull'andamento di Enti, Aziende, Consorzi, Società e di altre forme associative in cui il Comune sia presente;
 - c) Di esaminare, di propria iniziativa, materie ed argomenti di particolare interesse per la cittadinanza;
 - d) Di proporre provvedimenti e/o atti, relativi ad argomenti di propria competenza, da sottoporre all'esame del Consiglio o al Sindaco o agli Assessori.

2. Ogni Commissione Consiliare Permanente, tramite il suo Presidente può proporre al Presidente del Consiglio di inserire all'Ordine del Giorno del Consiglio argomenti di cui ai punti precedenti.
3. Per ogni argomento licenziato dalla Commissione, questa nomina un relatore di maggioranza e uno di minoranza, affinché illustrino la proposta al Consiglio Comunale.
4. Per il funzionamento e l'attività delle Commissioni Consiliari viene iscritto in Bilancio apposito stanziamento il cui ammontare viene determinato annualmente in Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 66- Commissioni previste da Regolamenti Comunali

1. Le Commissioni previste da altri Regolamenti Comunali sono elette con le norme previste dai Regolamenti stessi.
2. Qualora tali Regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza.

TITOLO III PRESIDENZA DELCONSIGLIO

Art. 67 - Ufficio di Presidenza

1. E' istituito l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
E' costituito dal Presidente, che lo presiede e ne coordina e dirige i lavori, e dai vicepresidenti; ha funzioni di supporto all'attività di competenza del Presidente.
2. L'ufficio di presidenza assume funzioni di Giunta per il Regolamento.
In tale veste esso è chiamato ad esprimersi ogniqualvolta vengano sollevati quesiti interpretativi su norme regolamentari.
Durante le sedute consiliari essa decide, seduta stante in maniera inappellabile, sulle fattispecie richiamate all'art.23.

Art. 68- Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è organo del Comune, rappresenta il Consiglio Comunale, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art.51 dello Statuto Comunale.

Egli, oltre quelli previsti dall'art.52 comma II dello Statuto e del presente Regolamento, ha i seguenti poteri:

- a) dirige e coordina, anche avvalendosi della collaborazione della Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'art. 39 comma I del TUEL, i lavori e le attività del Consiglio e delle sue articolazioni; stabilendo in particolare, sentiti i presidenti delle commissioni Consiliari permanenti, il luogo e l'ora delle riunioni;
- b) stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, gli indirizzi, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei fondi di cui all'art.42, comma II, lett. b) dello Statuto, che sono fissati nell'1,2% dell'importo delle spese correnti del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, fatto salvo quanto proposto nell'art.57;
- c) emana le direttive e gli indirizzi, sentito l'ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo, per la gestione del personale, dei locali e dei mezzi e strumenti assegnati alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio e alle sue articolazioni;
- d) autorizza, ai sensi dell'art.84, 1° comma del TUEL, le missioni dei Consiglieri; stabilisce i criteri per la pubblicità delle relazioni e delle rendicontazioni;
- e) è investito all'interno della sala consiliare e comunque nel corso delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, dei poteri di polizia; in particolare ha potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ed è garante della corretta applicazione del Regolamento del Consiglio;
- f) ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza in caso di turbativa del suo regolare svolgimento; in quest'ultimo caso invia alle autorità competenti, copia del processo verbale per i provvedimenti di competenza;
- g) stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, i criteri per l'utilizzo della sala consiliare, da approvare con deliberazione consiliare e provvede alla sua assegnazione con atto proprio;
- h) assicura l'accesso dei Consiglieri alle informazioni, notizie e consultazioni di atti e documenti necessari per lo svolgimento del loro mandato;
- i) dispone, per l'assistenza ai singoli Consiglieri, nella predisposizione di Ordini del Giorno, mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di atti deliberativi.
- j) cura, utilizzando i fondi previsti dall'art. 42 dello Statuto, l'informazione e l'aggiornamento dei Consiglieri Comunali.

Art. 69- Vice Presidenza del Consiglio

1. I Vice Presidenti vengono eletti con le modalità previste dall'art. 50, 3° comma, dello Statuto Comunale.
I due Vice Presidenti collaborano con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, il Vice

Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le sue funzioni compresa la convocazione e la Presidenza del Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Presidente Vicario, lo sostituisce il Vice Presidente.

3. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca del Presidente, il Presidente Vicario rimane in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 70- Mozione di sfiducia

1. Il Presidente del Consiglio comunale ed i Vice Presidenti rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 71- Questori

1. In occasione della prima seduta del Consiglio, e in fase di prima applicazione del presente Regolamento nella seduta successiva alla sua approvazione, immediatamente dopo l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, si procede all'elezione di due questori effettivi e due supplenti attraverso due distinte votazioni, garantendo per ciascuna elezione la rappresentanza della minoranza.
2. I questori collaborano con il Presidente nel mantenere l'ordine e la regolarità delle sedute del Consiglio; danno esecuzione, qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, coadiuvati dai commissari, ai provvedimenti di espulsione dall'Aula dei Consiglieri Comunali che si rendessero responsabili di gravissime e persistenti violazioni del Regolamento, tali da impedire lo svolgimento della seduta.

Art. 72 - Dotazione organica dell'ufficio di Presidenza, Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari

1. Al fine di rendere operative le disposizioni dell'art. 51 comma II lett. m) dello Statuto è assegnata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la seguente dotazione organica:
 - a) 1 istruttore direttivo con il compito di istruire e gestire, raccordandosi con il Dirigente del suo settore e con gli altri uffici dell'Ente, il movimento deliberativo del Consiglio Comunale;
 - b) 1 istruttore amm.vo con compito di Segretario del Presidente del Consiglio;
 - c) 3 istruttori amm.vi con il compito di segretari delle commissioni e con funzioni di supporto e assistenza burocratica ai consiglieri e alle Commissioni Consiliari permanenti;
 - d) 1 collaboratore terminalista;

e) 1 commesso-usciera.

2. La Dotazione Organica potrà essere incrementata qualora si rendesse necessario.

Art. 73 - Dotazione di mezzi e strumenti per il funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni

1. La dotazione di tutti i mezzi e gli strumenti necessari per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti sono reperiti attraverso l'utilizzo dei fondi di cui all'art.57.

Art. 74 - Norme di riferimento

1. Il presente Regolamento scaturisce dalla normativa enunciata dal D.Lgs. 267/00 ed in particolare dagli articoli 1,3 c.4, 7 c.2, 3, 6, 7, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 52, dallo Statuto Comunale vigente e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 75 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento diventa operativo dal giorno successivo alla sua approvazione.
Qualora non sia stabilito altrimenti, il Consiglio Comunale deve provvedere entro 30 giorni agli adempimenti di propria competenza.